

ASSOCIAZIONE ARCI EMILIA ROMAGNA
(COMITATO REGIONALE)

STATUTO

PREMESSA

L'Associazione ARCI riconosce la propria memoria storica nelle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella prima parte della Costituzione repubblicana. L'Associazione ARCI si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU ed opera per un'Europa dei cittadini.

L'Associazione ARCI fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e ribadisce la propria continuità storica e politica con l' ARCI fondata a Firenze il 26 maggio 1957 e riconosciuta dal ministero dell'Interno.

TITOLO I

Definizione, finalità e programma

Art.1

L'Associazione ARCI Emilia Romagna (d'ora in poi ARCI E.R.) è un'associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000 e della L.R. 34/2002, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e, per il tramite di ARCI Nazionale, al Registro Nazionale.

ARCI E.R. è un'associazione autonoma e pluralista, che si configura come sistema associativo che promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione; promuove il libero associazionismo dei cittadini, ispirandosi a principi federalisti e proponendosi come complesso di spazi di partecipazione responsabile, in forma autorganizzata, per favorire un'articolata dialettica della democrazia.

ARCI E.R., in quanto Comitato Regionale dell'Associazione ARCI, favorisce il radicamento di questi valori attraverso il proprio impegno sul territorio regionale, riconoscendo pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e locale.

Esprime un sistema complesso di attività di utilità sociale, di promozione umana e civile attraverso la forma associativa che rappresenta anche una forma peculiare di impresa sociale basata sul libero associazionismo, sul volontariato, su attività rivolte ai soci ed alla collettività.

ARCI E.R. non persegue fini di lucro.

Ha sede a Bologna in via S. Maria Maggiore n.1

Art.2

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l'elemento fondante di ARCI E.R. In questo senso, l'associazione è impegnata per il pieno riconoscimento legislativo dell'associazionismo e del terzo settore.

ARCI E.R., in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

ARCI E.R. è altresì impegnata perché ovunque la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e garantita.

Art.3

Sono campi prioritari di iniziativa ed intervento dell'associazione:

- l'azione tendente a favorire la crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
- l'azione tesa a favorire l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, ricreative, di socialità e sportive;
- l'iniziativa e l'attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile e di lotta al disagio tra le nuove generazioni;
- lo sviluppo di iniziative e di una politica che si impegni per i diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
- lo sviluppo di una cultura della convivenza civile, della sicurezza, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione dei percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista, anche attraverso la pratica del servizio civile, e l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
- l'impegno per la formazione di una società aperta e multietnica, in cui il riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obiettivo strategico, che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso l'immigrazione e di lavoro interculturale;
- l'intervento per difendere e innovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
- l'impegno a promuovere una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà;
- lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- la promozione di strategie di contrasto alla presenza mafiosa e della criminalità organizzata sul territorio regionale e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso, a tal fine ARCI E.R. potrà costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui agli art. 416 bis e 416 ter del Codice Penale;
- le attività educative e formative anche a carattere professionale;

- le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che operano nella scuola;
- le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento del servizio volontario europeo;
- la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- l'iniziativa e l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani;
- l'intervento a favore della promozione del turismo sociale, visto come strumento di conoscenza e cultura, per sviluppare ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali, organizzazione di viaggi e soggiorni per i propri soci, anche attraverso la stipula di convenzioni con organizzazioni turistiche;
- la realizzazione di una società eco-sostenibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente il fondamento del proprio modello di sviluppo anche attraverso strumenti quali l'impronta ecologica e l'utilizzo e la divulgazione di energie pulite;
- la promozione del commercio equo-solidale, dei gruppi di acquisto solidale e di circoli e associazioni impegnati nella diffusione di pratiche a filiera corta e a chilometro zero.

TITOLO II

La forma associativa

Art.4

Aderiscono ad ARCI E.R. Comitati Territoriali e Associazioni che si riconoscono ed accettano il presente statuto ed operano nella circoscrizione territoriale della regione.

Sono parti costitutive di ARCI E.R. i Comitati Territoriali ARCI, con le loro basi associative e i loro iscritti. I Comitati Territoriali, con l'adesione all'Associazione ARCI mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

Possono aderire ad ARCI E.R. Associazioni a carattere regionale che accettano il presente statuto e acquisiscono la tessera nazionale dell'ARCI quale tessera sociale dell'Associazione.

Art.5

Il Circolo costituisce l'elemento associativo di base di ARCI E.R., esso vi aderisce attraverso l'adesione al Comitato Territoriale di pertinenza.

L'adesione annuale all'Associazione è subordinata all'esistenza, nel proprio statuto, di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'Associazione ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti

sostanziali per tutti gli associati.

Il Circolo è anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell'associazione.

Art.6

Gli associati, attraverso i Circoli, i Comitati territoriali e le Associazioni aderenti, hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione, concorrere all'elaborazione del programma ed all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni dell'Associazione, nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti e rappresentati negli stessi nei modi e nelle forme previsti.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione.

Art.7

Salvo diritto di recesso la decadenza da socio avviene per i seguenti motivi:

- scioglimento;
- mancato rinnovo della quota di adesione annuale;
- rifiuto motivato del rinnovo dell'adesione da parte degli organismi dirigenti.

In caso di rifiuto del rinnovo dell'adesione è possibile il ricorso al Collegio dei Garanti.

TITOLO III

Il sistema istituzionale

Art.8

Il sistema associativo dell'Associazione ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle basi associative, si articola su principi federativi nei seguenti livelli:

comitati territoriali;

comitati regionali;

organismi di direzione nazionale.

Art.9

Il Comitato Regionale coordina l'iniziativa associativa dei Comitati Territoriali operanti in Regione, promuove l'iniziativa dell'Associazione sul territorio regionale nonché il suo sviluppo, anche favorendo la costituzione di nuovi Comitati Territoriali.

E' strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.

Sviluppa i rapporti con l'Ente Regione e rappresenta l'Associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale, definisce gli ambiti geografici di competenza dei comitati territoriali.

Ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei comitati territoriali. Ha la facoltà di

verificare e controllare la costituzione e il funzionamento democratico dei comitati territoriali e la loro corretta gestione.

In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

Organizza iniziative formative e informative per i propri dirigenti e per l'intero corpo associativo.

Art.10

Gli organismi di direzione regionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'associazione nella sua dimensione regionale.

Sono organismi di direzione regionale:

- il Congresso Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- la Presidenza Regionale;
- il Presidente Regionale;
- il Vicepresidente Regionale.

Art.11

Il Congresso Regionale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Regionale; esso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- eleggere il Consiglio Regionale;
- eleggere il Collegio Regionale dei Garanti;
- eleggere il Collegio Regionale dei Revisori dei conti.

Il Congresso Regionale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso, esso si svolge entro tre mesi dalla delibera del Consiglio Regionale che ne ha richiesto la convocazione, ovvero dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale ovvero dai Consigli Direttivi di Comitati Territoriali che rappresentino almeno un terzo dei soci a livello regionale; in ogni caso è il Consiglio Regionale a stabilirne le norme di svolgimento. Il Congresso Regionale straordinario delibera unicamente sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art.12

Il Consiglio Regionale è il massimo organismo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro, esso ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo nonché eventuali variazioni di bilancio;
- eleggere il Presidente Regionale;
- eleggere il Vicepresidente Regionale;
- convocare il congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;

- verificare la costituzione e l'effettivo funzionamento degli organismi dirigenti e di garanzia dei Comitati Territoriali;
- deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento di strutture territoriali;
- deliberare in ordine all'ingresso di nuove associazioni;
- dare mandato al Presidente di intervenire in giudizio nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, art.27 della Legge 07 dicembre 2000, n.383;
- promuovere disegni di legge di iniziativa popolare, avanzare proposte legislative;
- promuovere petizioni e referendum regionali.

Art.13

Il Consiglio Regionale si riunisca almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o qualora ne facciano richiesta motivata almeno 1/3 dei suoi componenti.

Art.14

La composizione del Consiglio Regionale avviene con criterio proporzionale corretto ed è così determinata:

- l'80% con criterio proporzionale in base ai tesserati dei Comitati Territoriali nell'anno precedente a quello di svolgimento Congresso;
- il 20% di compensazione correttiva per situazioni particolari.

La rappresentanza numerica di un Comitato Territoriale non può comunque superare il quarto dei componenti complessivi del Consiglio.

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione del Consiglio Regionale ciascun genere non può superare il 70% dei componenti.

Il Congresso elegge, inoltre, un numero di consiglieri supplenti nell'ordine massimo di due per ogni Comitato Territoriale per far fronte ad eventuali dimissioni nell'arco di tempo che intercorre tra un Congresso e l'altro.

Art.15

La Presidenza Regionale è composta dai Presidenti dei Comitati Territoriali ARCI, essa è la sede del governo ordinario dell'Associazione e ha il compito di:

- attuare il programma deliberato dal Consiglio regionale;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- intervenire sull'andamento della gestione del bilancio;
- compiere tutti gli atti necessari alla rappresentanza esterna dell'Associazione.

Art.16

Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale e ha le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Presidenza Regionale e ne assicura il regolare funzionamento;
- esercita la direzione dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e verso terzi;
- può contrarre obbligazioni in nome e per conto di ARCI E.R. nei limiti delle presunte esigenze ordinarie e compatibilità, anche sotto forma di fidi bancari e prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali, su deliberazione degli organismi dirigenti.

Tali facoltà possono essere delegate, in tutto o in parte, al Vicepresidente incaricato delle funzioni vicarie.

Il Presidente non può svolgere tale funzione per più di due mandati pieni consecutivi.

Art.17

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri e la legale rappresentanza sono conferiti al Vicepresidente il quale provvederà, entro e non oltre 60 giorni, a convocare il Consiglio Regionale per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO IV

Organismi di garanzia e controllo

Art.18

Sono organismi di garanzia e controllo:
il Collegio dei Garanti;
il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.19

Il Collegio dei Garanti è organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.

Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze.

Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, fra questi e gli organismi dirigenti e tra organismi dirigenti, erogando, ove il caso lo richieda, le sanzioni previste nel sistema sanzionatorio nazionale.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo a quelle che insorgono nel livello organizzativo immediatamente sott'ordinato.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta di terzi o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma iniziativa.

Le decisioni del Collegio dei Garanti sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello.

Il Collegio Regionale dei Garanti è formato da tre membri effettivi più due supplenti.

I componenti del Collegio dei Garanti sono eletti fra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o siano dotati di una adeguata competenza in ambito giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello o di organismi esecutivi in ogni livello dell'Associazione. Essi eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio dei Garanti si dota di un regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dell'organismo, sulla base dei principi contenuti in quello adottato dal Collegio Nazionale dei Garanti ed adotta il sistema sanzionatorio definito dal Consiglio Nazionale.

I componenti del Collegio Regionale dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale.

Art.20

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale al quale presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

TITOLO V

Democrazia e Partecipazione

Art.21

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI E.R. sono:

- l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci;
- il diritto dei soci alle garanzie democratiche;
- l'adozione di strumenti democratici di governo;
- la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Art.22

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei bilanci e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- adozione di provvedimenti di commissariamento nei confronti di Comitati Territoriali;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari.

Art.23

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi avviene, di norma, a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza dagli aventi diritto.

Art.24

Ogni organismo deve provvedere, entro 4 mesi dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'organismo medesimo, di accesso alle delibere emanate e le norme di decadenza dei suoi componenti.

Art.25

In caso di ripetute e gravi violazioni delle norme statutarie o in caso di persistenti

inadempienze commesse da un organismo dirigente territoriale, il Consiglio Regionale, su proposta del Collegio dei Garanti, può deliberare la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte ad eliminare le cause che hanno determinato l'evento e ristabilire, nel più breve tempo possibile, le condizioni di normale agibilità democratica.

La decisione, che deve essere adottata con la maggioranza della metà più uno dei propri componenti, dovrà indicare i poteri concessi fino alla celebrazione del Congresso straordinario

TITOLO VI

Patrimonio, risorse, amministrazione

Art.26

Il patrimonio di ARCI E.R. è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie;
- titoli.

Art.27

Le fonti di finanziamento di ARCI E.R. sono:

- la quota parte delle adesioni e del tesseramento delle basi associative e dei soci che aderiscono ai Comitati Territoriali;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati.

Art.28

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato, di norma, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.

ARCI E.R. si dota di un Regolamento Amministrativo.

Art.29

Il residuo attivo di bilancio sarà utilizzato per attività sociali e per iniziative di carattere istituzionale. Una quota di esso potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature e a fondo di riserva.

Art.30

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.

Art.31

Ogni livello organizzativo dell'associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

Art.32

Lo scioglimento di ARCI E.R. può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto, solo da un Congresso Regionale appositamente convocato; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle di ARCI E.R. o per uno o più scopi di interesse generale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Agenzia per le ONLUS).

Art.33

ARCI E.R. aderisce, attraverso la propria struttura nazionale, alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Art.34

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

Art.35

Il Congresso dà mandato al Consiglio Regionale, con maggioranza assoluta dei componenti effettivi, di poter apportare modifiche al presente statuto, coerenti ai principi e alle prescrizioni dello statuto nazionale, derivanti da scelte congressuali nazionali o da disposizioni di legge, soggette all'approvazione del Collegio dei Garanti Nazionale.

(Approvato all'unanimità dal Congresso Regionale svoltosi a Forlimpopoli in data 01 marzo 2014)

